



Studio Notarile Borri

REPERTORIO N. 47223 RACCOLTA N. 20301

"S.O.S. UNITA' CINOFILE DI SOCCORSO"

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Questo giorno ventisette agosto duemiladiciannove,

27 agosto 2019

in Langhirano (PR), Piazzetta Caduti del Galilea n. 2,
io sottoscritto Dottor **BERNARDO BORRI**, Notaio alla residenza di
Langhirano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Parma,
a richiesta del Signor:

- **UGOLOTTI ENZO**, nato a Langhirano (PR) il 22 aprile 1951 e do-
miciliato presso l'Associazione di cui oltre;

nella sua qualità di Presidente della "**S.O.S. UNITA' CINOFILE DI
SOCCORSO**", con sede in Langhirano (PR) Via Berlinguer, Codice
Fiscale: 00822170346, numero d'iscrizione al Registro Regionale
del Volontariato dell'Emilia Romagna: 731, associazione iscritta al n.
17 della Sezione Provinciale di Parma dell'elenco regionale del vo-
lontariato di Protezione Civile con Determinazione Dirigenziale della
Provincia di Parma in data 23 maggio 2014 n. 1077/2014;

nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo ed in legale
rappresentanza della stessa, tale nominato con verbale del Consi-
glio Direttivo in data 8 marzo 2018;

sono intervenuto all'assemblea straordinaria degli associati della
predetta Associazione, riunita, in seconda convocazione in questo
giorno e luogo, alle ore 18.00, per redigerne il verbale relativo alla
trattazione degli argomenti posti all'

ORDINE DEL GIORNO,

che è il seguente:

- Approvazione Nuovo Statuto.

Essendo le ore 18 e 15, il predetto Signor **UGOLOTTI ENZO**, della
cui identità personale sono certo, assume la presidenza dell'Assem-
blea ai sensi del vigente statuto sociale e conferma a me Notaio l'in-
carico di fungere da segretario.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a nor-
ma di Statuto;

- che alla presente assemblea sono presenti, in proprio o per dele-
ga, 18 (diciotto) associati dei 27 (ventisette) attualmente iscritti;

- che per il Consiglio Direttivo, oltre ad esso Presidente, sono pre-
senti i componenti Signori Donatella Basteri, Anna Toscani, Giada
Del Rio e Augusto Gentile;

- che la presente assemblea deve pertanto ritenersi regolarmente
costituita e può quindi validamente deliberare sugli argomenti posti
all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del
giorno, illustra agli intervenuti i motivi per cui si rende opportuno pro-
cedere alla modifica dello Statuto dell'Associazione, e ciò al fine di
adeguarlo alle nuove normative per tutti gli Enti del terzo settore, illu-
stra agli intervenuti il contenuto dei nuovi articoli modificati e ricorda
infine che la bozza del nuovo statuto è stata predisposta dal Consi-

Registrato a Parma

il 03/09/2019

al N° 4757 Serie 1T

con € 625,00

Trascritto all'Agenzia del Territorio

di PARMA

il 03/09/2019

N. 19012 Reg. Gen.

N. 13579 Reg. Part.


Trascritto all'Agenzia del Territorio

di LECCE

il 03/09/2019

N. 29461 Reg. Gen.

N. 22895 Reg. Part.



glio Direttivo sulla base del testo approvato dall'organismo nazionale di appartenenza (ANPAS) e dai competenti organi regionali.....
Dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità,.....

DELIBERA

- 1) di approvare complessivamente e singolarmente le modifiche allo statuto proposte e dettagliatamente esposte in assemblea, ed in particolare:.....

a) di modificare l'attuale denominazione della società "S.O.S. UNITA' CINOFILE DI SOCCORSO" adottando la seguente nuova denominazione:.....

"S.O.S. UNITA' CINOFILE DI SOCCORSO ODV ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO",.....

con conseguente modifica dell'articolo 1 dello Statuto nel seguente modo:.....

"Art. 1 - Denominazione, sede e emblema.....

È costituita l'associazione di protezione civile denominata "S.O.S. unità cinofile di soccorso ODV organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "SOS ODV") con sede in Langhirano (PR), in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema dell'Associazione è costituito da una testa di cane all'interno di una croce con i colori della bandiera italiana, inserita in un doppio cerchio recante la scritta - Unità cinofile di soccorso - Associazione Volontari con l'aggiunta della dicitura S.O.S. nella parte inferiore.";.....

b) di ampliare ed integrare gli scopi e l'oggetto dell'Associazione, con conseguente modifica degli articoli 4. e 5 (ora articoli 3 e 4) del vigente Statuto nel seguente modo:.....

"Art. 3 - Scopi associativi.....

L'Associazione presta il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.....

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:.....

a) prestare l'opera propria e dei propri cani in qualunque intervento pubblico e privato, là ove occorre l'impiego di cani da soccorso, in ogni caso di evidente urgenza e tutte le volte che sia fatta richiesta da privati o da pubbliche amministrazioni;.....

b) promuovere ed organizzare iniziative volte alle persone per la diffusione della cultura e della conoscenza cinofila;.....

c) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini anche in ambito cinofilo volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;.....

d) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;.....

e) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;.....

f) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione at-

tiva dei cittadini;

g) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

h) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali anche attraverso l'ausilio dei cani;

i) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.";

"Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a. preparare i cani e formare i singoli conduttori ai fini della ricerca di persone disperse e calamitate;

b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- iniziative di formazione e informazione cinofila e sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

c. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al benessere animale, tramite servizi di cattura di cani randagi o vaganti;

- vigilanza ed accertamento per il benessere degli animali d'affezione e primo soccorso degli stessi;

d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

e. Interventi e prestazioni sanitarie;

- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

- servizi di trasporto sanitario a mezzo di autoambulanza;

- servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta)


- servizi di trasporto sanitario non assistito

- servizi ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

f. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti;

- organizzazione di iniziative di protezione civile;

- sensibilizzazione della popolazione sull'importanza del volontariato;



g. progettare e sviluppare interventi in ambito sociale mirati a potenziare percorsi e contenuti di prevenzione del rischio attraverso attività ludico-ricreative anche con animali;

h. interventi e gestione nel rispetto dei bisogni "sociali" delle popolazioni durante le emergenze e diffusione delle buone prassi di prevenzione;

i. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale delle categorie fragili;

- promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

- assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

j. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;

k. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

- attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

Sono proibite le sottoscrizioni e le collette non autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative."

c) di meglio definire le categorie dei soci, i diritti, i doveri, l'ammissione, gli obblighi e la perdita di qualità di socio,

con conseguente modifica degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 (ora articoli 6, 7, 8, 9 10) del vigente Statuto nel seguente modo:

"Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento che siano disposti a collaborare attivamente con l'Associazione e che abbiano sempre tenuto una condotta morale incensurabile.

I soci si distinguono in soci ordinari e soci onorari.

I soci ordinari a loro volta si distinguono in soci Conduttori, soci Logistici e soci Ausiliari:

- è socio conduttore colui che presta l'opera personale e del proprio cane;

- è socio logistico colui che presta l'opera personale;

- è socio ausiliario colui che presta l'opera personale saltuariamente o in caso di necessità.

I soci onorari sono coloro che compiono un atto particolarmente rilevante a beneficio dell'Associazione.....

La tessera sociale del modello approvato dal Consiglio direttivo è obbligatoria per tutti i soci.....

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto ed i regolamenti. La domanda deve essere controfirmata da due soci e deve indicare a quale categoria di soci si intende appartenere.....

Il Consiglio Direttivo esamina entro 60 (sessanta) giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.....

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.....

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.....

Non possono essere ammessi a far parte di alcuna categoria di soci coloro i quali non diano affidamento di serietà e moralità e coloro i quali abbiano riportato condanne che privino il cittadino dei diritti civili e che comunque ne ledano la rispettabilità.....

Non possono essere ammessi come soci coloro che non siano dotati di sana e robusta costituzione fisica o abbiano imperfezioni che impediscano di compiere la missione affidata alle Unità Cinofile di Soccorso, in riferimento all'attività che ogni singolo socio andrà a svolgere.....

Un socio può passare da una categoria all'altra in seguito a sua motivata domanda previo consenso del consiglio direttivo.....


I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.....

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.".....

"Art. 7 - Diritti.....

I soci hanno diritto di:.....

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;.....



b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.

c) partecipare alle Assemblee e votare nelle stesse, chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

e) essere informati sull'attività associativa;

f) esaminare i libri sociali."

"Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;

b) essere in regola con il versamento della quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'assemblea;

c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

e) prestare l'opera propria per gli scopi dell'associazione in conformità al regolamento."

"Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo e che abbiano con la stessa rapporti di contenuto patrimoniale;"

"Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

a) per morosità;

b) per decadenza;

c) per esclusione;

d) per recesso.

- Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dall'assemblea, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

- Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

- Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

- Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

I soci possono lasciare volontariamente l'Associazione inviando al Presidente una lettera di dimissioni; il Consiglio Direttivo ha la facoltà di accogliere o respingere le dimissioni non motivate.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati dal Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.....

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.";

d) di meglio definire gli articoli inerenti il patrimonio e gli strumenti di rendicontazione dell'Associazione.....

con conseguente modifica degli articoli 23 - 24 - 25 - 26 e 27 (ora articoli 11 - 12 - 13 e 14) del vigente Statuto nel seguente modo:.....

"Art. 11 - Scritture contabili e bilancio.....

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.....

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.....

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.....

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.....

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale e ad ANPAS Emilia-Romagna, quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.";


"Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate.....

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.....

L'Associazione provvede con le entrate a tutte le spese ordinarie e straordinarie.....

Le entrate dell'Associazione sono costituite:.....

- a. dalle quote degli aderenti;.....
- b. da contributi di privati o enti privati;.....
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;.....
- d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;.....



- e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- h. da attività di raccolta fondi;
- i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.
- n. da esibizioni.
- o. da altre attività.
- p. da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo provenga all'Associazione per essere impiegata nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinata all'attivazione di progetti.";

"Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili
- da depositi bancari
- da lasciti, legati e donazioni purché accettate dal consiglio Direttivo.

Il patrimonio è affidato al Consiglio Direttivo. I capitali devono essere depositati in Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.";

"Art. 14 - Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Il Consiglio Direttivo provvede al termine di ogni anno a far compilare il bilancio e ne rende edotti i soci.

Gli avanzi che eventualmente si verificano alla chiusura annuale sono destinati a miglorie dell'attività e del patrimonio sociale.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.";

e) di meglio regolare la composizione, i compiti nonché le modalità di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci; con conseguente modifica degli articoli 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 e 38 (ora articoli 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 e 23) del vi-

gente Statuto nel seguente modo:.....

"Art. 16 - Assemblea.....

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.....

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.";.....

"Art. 17 - Convocazione.....

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente o da un suo delegato a mezzo di avviso scritto, da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione, anche tramite posta elettronica, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.....

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno decisi dal consiglio direttivo, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.....

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.";.....

"Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione.....

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo degli affari generali e tecnici, per portare a conoscenza dei soci l'attività svolta durante l'anno dal Consiglio Direttivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.....

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, al fine di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.....

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.....

L'assemblea straordinaria si riunisce quando il Presidente lo reputasse necessario, per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.";.....

"Art. 19 - Quorum costitutivi.....


L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.....

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.....

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.";.....

"Art. 20 - Adempimenti.....

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.....



Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere e conservare in apposito raccoglitore.....

Tale verbale sarà letto e messo in votazione all'inizio di ogni successiva adunanza e firmato dal Presidente e dal Segretario.";

"Art. 21 - Validità delle deliberazioni.....

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone o quando sia richiesto da almeno un terzo dei votanti.....

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.....

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.....

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.....

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.";

"Art. 22 - Intervento e rappresentanza.....

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.....

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.....

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.....

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.";

"Art. 23 - Competenze.....

L'assemblea ordinaria:.....

a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;.....

b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;.....

c. determina l'importo annuale delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;.....

d. definisce le linee programmatiche della Associazione;.....

e. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;.....

f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;.....

g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;.....

h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;.....

i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;.....

j. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;.....

k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;.....

l. approva e modifica il Regolamento dei soci che svolgono attività di volontariato, su proposta degli stessi.

L'assemblea straordinaria delibera:

a. sulle modifiche dello statuto sociale;

b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 37.;"

f) di diminuire il numero minimo dei membri del Consiglio Direttivo da 6 (sei) a 5 (cinque), nonché di meglio regolare la composizione, le competenze, l'elezione, la durata e le modalità di convocazione dei membri del Consiglio di Amministrazione;

con conseguente modifica degli articoli 39 - 40 - 41 - 42 e 43 (ora articoli 24 - 25 - 26 - 27 e 28) del vigente Statuto nel seguente modo:

"Art. 24 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione.

E' composto, in numero dispari, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario, il tesoriere ed il coordinatore.

Eventualmente, nel caso in cui il numero di membri sia superiore a cinque, possono essere individuati i ruoli di:

- Addestratore

- Direttore Tecnico

- Pubbliche Relazioni

- Stampa e Propaganda


Le funzioni del segretario, del tesoriere e del coordinatore sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione, così come quelle di eventuali ulteriori incarichi.

Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni mese.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente o dal segretario con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza, purché i consiglieri possano essere regolarmente avvisati ed informati verbalmente dell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.



I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del consiglio direttivo.....

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere e conservare in apposito raccoglitore.";

"Art. 25 - Quorum costitutivi e voto.....

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.....

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.....

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.....

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.";

"Art. 26 - Competenze.....

Il Consiglio direttivo:

a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;.....

b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;.....

c) approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;.....

d) individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa;.....

e) può nominare anche un socio non eletto per adempiere ai compiti di Addestratore delle unità cinofile di soccorso;.....

f) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;.....

g) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;.....

h) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;.....

i) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;.....

j) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;.....

k) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;.....

l) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;.....

m) ove previsto, nomina il Direttore Sanitario che opera nell'ambito dell'Associazione nel rispetto della normativa vigente.....

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo, oltre ai poteri singolarmente attribuitigli dai vari articoli del presente Statuto, tutti gli altri poteri amministrativi e direttivi dell'Associazione, salvo quelli attribuiti dal presente Statuto all'Assemblea ed al Presidente. Altresì il Consiglio Direttivo disimpegna gli ordinari affari amministrativi e tecnici, esamina le domande di dimissione dei soci e decide in merito, sorveglia l'an-

damento di tutti i servizi e nomina i capi-squadra.";

"Art. 27 - Direzione esecutiva....."

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo....

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.";

"Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi....."

Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.....

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.....

In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla assemblea, il Consiglio direttivo decade.....

La decadenza del Consiglio comporta anche quella dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri.....

Nel caso di decadenza del Consiglio direttivo, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione del Consiglio direttivo.";

g) di meglio definire i compiti e gli incarichi del Presidente, con conseguente modifica degli articoli 44 e 45 (ora articolo 29) del vigente Statuto nel seguente modo:

"Art. 29 - Presidente....."

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.....

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione e riscuote nell'interesse della stessa, somme da terzi, rilasciando quietanza, presiede il Consiglio Direttivo, sorveglia e dirige tutti i servizi, firma i verbali delle adunanze, la corrispondenza, i mandati, cura l'osservanza scrupolosa dello Statuto e dei Regolamenti, nonché l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.....

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso se autorizzato dal Consiglio Direttivo.";

h) di meglio definire la composizione, l'elezione e la durata dell'Organo di controllo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, con conseguente modifica degli articoli 53 - 54 - 55 - 56 - 57 e 58 (ora articoli 30 - 31 - 32 - 33 e 34) del vigente Statuto nel seguente modo:

"Art. 30 - Organo di controllo....."

L'organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti.....



ti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.";

"Art. 31 - Competenze

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.";

"Art. 32 Revisione legale dei conti

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.";

"Art. 33 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati fra i non soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

L'Assemblea ha la facoltà di ridurre il numero dei componenti del collegio stesso.

Delle riunioni è redatto verbale da conservare in apposito raccoglitoro.";

"Art. 34 - Competenze

Il collegio dei probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti soci e dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi dei precedenti artt. 6 e 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili ed escludono nelle materie trattate la legittimità del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

i) di meglio definire le modalità di scioglimento dell'Associazione e la modalità di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, con conseguente modifica dell'art. 72 (ora art. 37) del vigente statuto nel seguente modo:

"Art. 37- Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà destinato ad iniziative analoghe da organizzare o già esistenti sul territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

2) di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione aggiornato a seguito delle modificazioni di cui sopra; testo che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il componente, nell'anzidetta sua qualità, dichiara che l'associazione "S.O.S. UNITA' CINOFILE DI SOCCORSO", ora "S.O.S. UNITA' CINOFILE DI SOCCORSO ODV ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", è titolare dei seguenti beni immobili:

PROVINCIA DI PARMA

1) Diritto di superficie, per anni 99 (novantanove), rinnovabili, sull'immobile, qui di seguito descritto, posto nel Comune di Langhirano, in Via Berlinguer, e precisamente:


- fabbricato, da terra a tetto, disposto sul solo piano terra, adibito a sede dell'associazione, comprendente una sala consiglio, un magazzino, disimpegno, un ufficio, cucina e servizio igienico, con area cortilizia pertinenziale annessa su tre lati, il tutto confinante nell'insieme: a nord con il mappale 480, con ragioni di terzi e con strada; ad est con la via Berlinguer; a sud con il terreno oltre descritto (mappale 594); ad ovest con i mappali 480 e 502;

figurante censito al Catasto Fabbricati del Comune di Langhirano con i seguenti dati:

- foglio 34, mappale 559, Cat. A/10, Cl. 1, vani 4, R.C. Euro 1.032,91.

Ai fini della corrispondenza con le mappe del Catasto Terreni, si precisa che l'area sulla quale sorge il fabbricato sopra descritto, unitamente a quella scoperta di pertinenza, figura censita al Catasto Terreni dello stesso Comune di Langhirano, alla partita 1 (Aree di Enti Urbani), con il foglio 34, mappale 559, come ente urbano esteso mq. 2.625.

2) Diritto di superficie, per anni 99 (novantanove), a partire dalla data del 19 febbraio 2019, sull'immobile, qui di seguito descritto, posto



sempre nel Comune di Langhirano (PR), in Via Berlinguer, e precisamente:.....

- appezzamento di terreno, confinante: a nord con il fabbricato sopra descritto (mappale 559); ad est con la via Berlinguer; a sud con il mappale 593; ad ovest con il mappale 502;.....

figurante censito al Catasto Terreni del Comune di Langhirano con i seguenti dati:.....

- foglio 34, mappale 594, esteso Ha 00.09.00, reddito dominicale di Euro 3,95, reddito agrario di Euro 6,27;.....

a seguito del tipo di frazionamento n. 19138 approvato a Parma in data 13 febbraio 2019 (con il quale l'originario mappale 450 di mq. 2.515 è stato frazionato con creazione dei nuovi mappali 593 di mq. 1.615 e 594 di mq. 900)......

PROVINCIA DI LECCE

3) Intera piena proprietà sulla sottodescritta porzione del fabbricato d'abitazione, del tipo bifamiliare, posto nel Comune di Miggiano (LE), in Via Provinciale n. 91, e precisamente:.....

- appartamento, posto al piano terra, comprendente: cucina, tre camere, disimpegno, due bagni e un ripostiglio, con annessa porzione di area cortilizia pertinenziale nel lato ovest, il tutto confinante: a nord con cortile comune e con ragioni di terzi; ad est con strada provinciale; a sud e ad ovest con ragioni di terzi;.....

figurante censito al Catasto Fabbricati del Comune di Miggiano con i seguenti dati:.....


- foglio 6, mappale 22 subalterni 1 e 3 graffati insieme, Cat. A/4, Cl. 2, vani 5,5, R.C. Euro 150,55;.....

a seguito di variazione in data 19 ottobre 2015, prot. n. 0196721, per bonifica identificativo catastale (con la quale gli originari mappali 22 sub. 1 e 1362 graffati insieme sono stati sostituiti dall'attuale mappale 22 subalterni 1 e 3 graffati insieme)......

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore 19 e 35.

E richiesto io Notaio ricevo questo atto, che, scritto a macchina con inchiostro regolamentare da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano sulle prime trentuno pagine degli otto fogli di cui consta, viene sottoscritto alle ore 19 e 35 dal richiedente e da me Notaio, dopo che dello stesso, ma non dell'allegato Statuto, avendo il richiedente dichiarato di rinunciarvi, ho dato lettura al richiedente medesimo, che, da me interrogato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e a verità.

FIRMATI: UGOLOTTI ENZO - BERNARDO BORRI, NOTAIO.....



**ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 47223 DI REPERTORIO E AL N. 20301 DI
RACCOLTA
STATUTO
"S.O.S. UNITA' CINOFILE DI SOCCORSO ODV ORGANIZZAZIONE DI VO-
LONTARIATO"**

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione di protezione civile denominata "S.O.S. unità cinofile di soccorso ODV organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "SOS ODV") con sede in Langhirano (PR), in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema dell'Associazione è costituito da una testa di cane all'interno di una croce con i colori della bandiera italiana, inserita in un doppio cerchio recante la scritta - Unità cinofile di soccorso - Associazione Volontari con l'aggiunta della dicitura S.O.S. nella parte inferiore.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale e si astiene da qualsiasi manifestazione politica e religiosa. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione presta il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) prestare l'opera propria e dei propri cani in qualunque intervento pubblico e privato, là ove occorre l'impiego di cani da soccorso, in ogni caso di evidente urgenza e tutte le volte che sia fatta richiesta da privati o da pubbliche amministrazioni;
- b) promuovere ed organizzare iniziative volte alle persone per la diffusione della cultura e della conoscenza cinofila;
- c) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini anche in ambito cinofilo volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- d) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- e) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- f) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cit-



tadini;

g) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

h) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali anche attraverso l'ausilio dei cani;

i) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a. preparare i cani e formare i singoli conduttori ai fini della ricerca di persone disperse e calamitate;

b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- iniziative di formazione e informazione cinofila e sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

c. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al benessere animale, tramite servizi di cattura di cani randagi o vaganti;

- vigilanza ed accertamento per il benessere degli animali d'affezione e primo soccorso degli stessi;

d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

e. Interventi e prestazioni sanitarie;

- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

- servizi di trasporto sanitario a mezzo di autoambulanza;

- servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta)

- servizi di trasporto sanitario non assistito

- servizi ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

f. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti;

- organizzazione di iniziative di protezione civile;

- sensibilizzazione della popolazione sull'importanza del volontariato;

g. progettare e sviluppare interventi in ambito sociale mirati a potenziare percorsi e contenuti di prevenzione del rischio attraverso attività ludico-ricreative anche con animali;

h. interventi e gestione nel rispetto dei bisogni "sociali" delle popolazioni du-

- rante le emergenze e diffusione delle buone prassi di prevenzione;
- i. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale delle categorie fragili;
 - promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
 - assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
 - j. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
 - k. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
 - attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

Sono proibite le sottoscrizioni e le collette non autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci


Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento che siano disposti a collaborare attivamente con l'Associazione e che abbiano sempre tenuto una condotta morale incensurabile.

I soci si distinguono in soci ordinari e soci onorari.

I soci ordinari a loro volta si distinguono in soci Conduttori, soci Logistici e soci Ausiliari:

- è socio conduttore colui che presta l'opera personale e del proprio cane;
- è socio logistico colui che presta l'opera personale;



- è socio ausiliario colui che presta l'opera personale saltuariamente o in caso di necessità.

I soci onorari sono coloro che compiono un atto particolarmente rilevante a beneficio dell'Associazione.

La tessera sociale del modello approvato dal Consiglio direttivo è obbligatoria per tutti i soci.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto ed i regolamenti. La domanda deve essere controfirmata da due soci e deve indicare a quale categoria di soci si intende appartenere.

Il Consiglio Direttivo esamina entro 60 (sessanta) giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Non possono essere ammessi a far parte di alcuna categoria di soci coloro i quali non diano affidamento di serietà e moralità e coloro i quali abbiano riportato condanne che privino il cittadino dei diritti civili e che comunque ne ledano la rispettabilità.

Non possono essere ammessi come soci coloro che non siano dotati di sana e robusta costituzione fisica o abbiano imperfezioni che impediscano di compiere la missione affidata alle Unità Cinofile di Soccorso, in riferimento all'attività che ogni singolo socio andrà a svolgere.

Un socio può passare da una categoria all'altra in seguito a sua motivata domanda previo consenso del consiglio direttivo.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) partecipare alle Assemblee e votare nelle stesse, chiedere la convoca-

- zione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
 - e) essere informati sull'attività associativa;
 - f) esaminare i libri sociali.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'assemblea;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
- e) prestare l'opera propria per gli scopi dell'associazione in conformità al regolamento.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo e che abbiano con la stessa rapporti di contenuto patrimoniale.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso.

- Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dall'assemblea, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

- Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

- Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

- Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

I soci possono lasciare volontariamente l'Associazione inviando al Presidente una lettera di dimissioni; il Consiglio Direttivo ha la facoltà di accogliere o respingere le dimissioni non motivate.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati dal Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno



della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale e ad ANPAS Emilia-Romagna, quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

L'Associazione provvede con le entrate a tutte le spese ordinarie e straordinarie.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati o enti privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- h. da attività di raccolta fondi;
- i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3
- n. da esibizioni

o. da altre attività

p. da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo provenga all'Associazione per essere impiegata nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinata all'attivazione di progetti.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili
- da depositi bancari
- da lasciti, legati e donazioni purché accettate dal consiglio Direttivo.

Il patrimonio è affidato al Consiglio Direttivo. I capitali devono essere depositati in Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Il Consiglio Direttivo provvede al termine di ogni anno a far compilare il bilancio e ne rende edotti i soci.

Gli avanzi che eventualmente si verificano alla chiusura annuale sono destinati a miglorie dell'attività e del patrimonio sociale.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo;
- e. il Collegio dei probiviri;
- f. la Direzione esecutiva, ove istituita.


Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali - ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci,



anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente o da un suo delegato a mezzo di avviso scritto, da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione, anche tramite posta elettronica, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno decisi dal consiglio direttivo, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo degli affari generali e tecnici, per portare a conoscenza dei soci l'attività svolta durante l'anno dal Consiglio Direttivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, al fine di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce quando il Presidente lo reputasse necessario, per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere e conservare in apposito raccoglitore.

Tale verbale sarà letto e messo in votazione all'inizio di ogni successiva adunanza e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone o quando sia richiesto da almeno un terzo dei votanti.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioran-

za dei soci presenti con diritto di voto.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;
- g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- l. approva e modifica il Regolamento dei soci che svolgono attività di volontariato, su proposta degli stessi.


L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 37.

Art. 24 - Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione.

È composto, in numero dispari, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.



Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario, il tesoriere ed il coordinatore.

Eventualmente, nel caso in cui il numero di membri sia superiore a cinque, possono essere individuati i ruoli di:

- Addestratore
- Direttore Tecnico
- Pubbliche Relazioni
- Stampa e Propaganda

Le funzioni del segretario, del tesoriere e del coordinatore sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione, così come quelle di eventuali ulteriori incarichi.

Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni mese.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente o dal segretario con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza, purché i consiglieri possano essere regolarmente avvisati ed informati verbalmente dell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del consiglio direttivo.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere e conservare in apposito raccoglitore.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;
- b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c) approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;
- d) individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e

strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa;

e) può nominare anche un socio non eletto per adempiere ai compiti di Addestratore delle unità cinofile di soccorso;

f) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

g) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;

h) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;

i) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;

j) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

k) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

l) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;

m) ove previsto, nomina il Direttore Sanitario che opera nell'ambito dell'Associazione nel rispetto della normativa vigente.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo, oltre ai poteri singolarmente attribuitigli dai vari articoli del presente Statuto, tutti gli altri poteri amministrativi e direttivi dell'Associazione, salvo quelli attribuiti dal presente Statuto all'Assemblea ed al Presidente. Altresì il Consiglio Direttivo disimpegna gli ordinari affari amministrativi e tecnici, esamina le domande di dimissione dei soci e decide in merito, sorveglia l'andamento di tutti i servizi e nomina i capi-squadra.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla assemblea, il Consiglio direttivo decade.

La decadenza del Consiglio comporta anche quella dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri.

Nel caso di decadenza del Consiglio direttivo, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione del Consiglio direttivo.

Art. 29 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giu-



dizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione e riscuote nell'interesse della stessa, somme da terzi, rilasciando quietanza, presiede il Consiglio Direttivo, sorveglia e dirige tutti i servizi, firma i verbali delle adunanze, la corrispondenza, i mandati, cura l'osservanza scrupolosa dello Statuto e dei Regolamenti, nonché l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso se autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 30 - Organo di controllo

L'organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 32 - Revisione Legale dei Conti

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea,

all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 33 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati fra i non soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

L'Assemblea ha la facoltà di ridurre il numero dei componenti del collegio stesso.

Delle riunioni è redatto verbale da conservare in apposito raccoglitore.

Art. 34 - Competenze

Il collegio dei probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti soci e dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi dei precedenti artt. 6 e 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili ed escludono nelle materie trattate la legittimità del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 35 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Titolo V - Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37- Scioglimento dell'Associazione


L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà destinato ad iniziative analoghe da organizzare o già esistenti sul territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 38 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Regolamento da esso derivante, le disposizioni di legge vigenti in materia e quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

Ogni norma precedentemente approvata, che sia in contrasto con il presente Statuto, deve intendersi abrogata.

FIRMATI: UGOLOTTI ENZO - BERNARDO BORRI, NOTAIO





COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, SU N. 17 FOGLI, CHE SI
RILASCIA, PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
PARMA, 05 settembre 2019

IL NOTAIO
(DOTTOR BERNARDO BORRI)

